

**Convenzione**  
**che vieta la messa a punto, la fabbricazione**  
**e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche)**  
**o a tossine e che disciplina la loro distruzione**

**Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972**

*Gli Stati partecipi della presente Convenzione,*

Decisi di operare per l'attuazione di progressi effettivi sulla via del disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d'armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all'attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, come anche l'importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra,

Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale,

Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all'attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza d'escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle implicanti l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l'attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse di tutta l'umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine,

Convinti che la coscienza dell'umanità riprovarebbe l'impiego di tali metodi e che nessun sforzo dev'essere risparmiato per sminuire questo rischio,

*Hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. I**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare:

1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

#### **Art. II**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all'articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

#### **Art. III**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

#### **Art. IV**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

#### **Art. V**

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all'applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

#### **Art. VI**

1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di sicurezza.

2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite<sup>6</sup>, per effetto d'una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

#### **Art. VII**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a fornire un'assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite<sup>7</sup>, a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest'ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l'assistenza fornita a questa Parte.

#### **Art. VIII**

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restringente o sminuente un impegno qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

#### **Art. IX**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s'impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l'equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all'impiego d'agenti chimici a scopi d'armamento.

#### **Art. X**

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano ad agevolare il massimo scambio possibile d'equipaggiamento, di materie e d'informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all'estensione futura e all'applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.

2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l'impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.

#### **Art. XI**

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

#### **Art. XII**

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d'attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

### **Art. XIII**

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.

### **Art. XIV**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell'entrata in vigore della Convenzione, come anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

### **Art. XV**

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.

*(Seguono le firme)*

## Campo di applicazione della convenzione il 23 gennaio 2004

---

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	
Afghanistan	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Albania	3 giugno 1992 A	3 giugno 1992
Algeria	28 settembre 2001 A	28 settembre 2001
Antigua e Barbuda	29 gennaio 2003	29 gennaio 2003
Arabia Saudita	24 maggio 1972	26 marzo 1975
Argentina	27 novembre 1979	27 novembre 1979
Armenia	7 giugno 1994 A	7 giugno 1994
Australia	5 ottobre 1977	5 ottobre 1977
Austria*	10 agosto 1973	26 marzo 1975
Bahamas	26 novembre 1986 A	26 novembre 1986
Bahreïn	28 ottobre 1988 A	28 ottobre 1988
Bangladesh	12 marzo 1985 A	13 marzo 1985
Barbados	16 febbraio 1973	26 marzo 1975
Belarus	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Belgio	15 marzo 1979	15 marzo 1979
Belize	20 ottobre 1986 S	21 settembre 1981
Benin	25 aprile 1975	25 aprile 1975
Bhutan	8 giugno 1978 A	8 giugno 1978
Bolivia	30 ottobre 1975	30 ottobre 1975
Bosnia e Erzegovina	15 agosto 1994 S	6 marzo 1992
Botswana	5 febbraio 1992	5 febbraio 1992
Brasile	27 febbraio 1973	26 marzo 1975
Brunei	31 gennaio 1991 A	31 gennaio 1991
Bulgaria	2 agosto 1972	26 marzo 1975
Burkina Faso	17 aprile 1991 A	17 aprile 1991
Cambogia	9 marzo 1983	9 marzo 1983
Canada	18 settembre 1972	26 marzo 1975
Capo Verde	20 ottobre 1977 A	20 ottobre 1977
Cile	22 aprile 1980	22 aprile 1980
Cina	15 novembre 1984 A	15 novembre 1984
Hong Kong	20 giugno 1997	26 marzo 1975
Cina (Taiwan)	9 febbraio 1973	26 marzo 1975
Cipro	6 novembre 1973	26 marzo 1975
Colombia	19 dicembre 1983	19 dicembre 1983

\* Riserve e dichiarazioni di seguito.

Congo (Brazzaville)	23 ottobre 1978 A	23 ottobre 1978
Congo (Kinshasa)	16 settembre 1975	16 settembre 1975
Corea (Nord)	13 marzo 1987 A	13 marzo 1987
Corea (Sud)	25 giugno 1987	25 giugno 1987
Costa Rica	17 dicembre 1973	26 marzo 1975
Croazia	28 aprile 1993 S	8 ottobre 1991
Cuba	21 aprile 1976	21 aprile 1976
Danimarca	1° marzo 1973	26 marzo 1975
Ecuador	12 marzo 1975	12 marzo 1975
El Salvador	31 dicembre 1991	31 dicembre 1991
Estonia	7 giugno 1993 A	7 giugno 1993
Etiopia	26 maggio 1975	26 maggio 1975
Figi	4 settembre 1973	26 marzo 1975
Filippine	21 maggio 1973	26 marzo 1975
Finlandia	4 febbraio 1974	26 marzo 1975
Francia	27 settembre 1984 A	27 settembre 1984
Gambia	7 maggio 1997	7 maggio 1997
Georgia	22 maggio 1996 A	22 maggio 1996
Germania	7 aprile 1983	7 aprile 1983
Ghana	6 giugno 1975	6 giugno 1975
Giamaica	13 agosto 1975 A	13 agosto 1975
Giappone	8 giugno 1982	8 giugno 1982
Giordania	30 maggio 1975	30 maggio 1975
Grecia	10 dicembre 1975	10 dicembre 1975
Grenada	22 ottobre 1986 A	22 ottobre 1986
Guatemala	19 settembre 1973	26 marzo 1975
Guinea equatoriale	16 gennaio 1989 A	16 gennaio 1989
Guinea-Bissau	20 agosto 1976 A	20 agosto 1976
Honduras	14 marzo 1979	14 marzo 1979
India	15 luglio 1974	26 marzo 1975
Indonesia	19 febbraio 1992	19 febbraio 1992
Iran	22 agosto 1973	26 marzo 1975
Irlanda	27 ottobre 1972	26 marzo 1975
Islanda	15 febbraio 1973	26 marzo 1975
Italia	30 maggio 1975	30 maggio 1975
Kenya	7 gennaio 1976 A	7 gennaio 1976
Kuwait	18 luglio 1972	26 marzo 1975
Laos	20 marzo 1973	26 marzo 1975
Lesotho	6 settembre 1977	6 settembre 1977
Lettonia	6 febbraio 1997 A	6 febbraio 1997
Libano	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Libia	19 gennaio 1982 A	19 gennaio 1982

\* Riserve e dichiarazioni di seguito.

Liechtenstein	30 maggio 1991 A	30 maggio 1991
Lituania	10 febbraio 1998 A	10 febbraio 1998
Lussemburgo	23 marzo 1976	23 marzo 1976
Macedonia	26 dicembre 1996 S	17 settembre 1991
Malaysia	6 settembre 1991	6 settembre 1991
Maldivi	1° luglio 1993 A	1° luglio 1993
Mali	25 novembre 2002	25 novembre 2002
Malta	7 aprile 1975	7 aprile 1975
Marocco	21 marzo 2002	21 marzo 2002
Maurizio	7 agosto 1972	26 marzo 1975
Messico	8 aprile 1974	26 marzo 1975
Monaco	30 aprile 1999 S	30 aprile 1999
Mongolia	5 settembre 1972	26 marzo 1975
Nicaragua	7 agosto 1975	7 agosto 1975
Niger	23 giugno 1972	26 marzo 1975
Nigeria	3 luglio 1973	26 marzo 1975
Norvegia	1° agosto 1973	26 marzo 1975
Nuova Zelanda	13 dicembre 1972	26 marzo 1975
Oman	31 marzo 1992 A	31 marzo 1992
Paesi Bassi	22 giugno 1981	22 giugno 1981
Pakistan	25 settembre 1974	26 marzo 1975
Panama	20 marzo 1974	26 marzo 1975
Papua Nuova Guinea	27 ottobre 1980 A	27 ottobre 1980
Paraguay	9 giugno 1976 A	9 giugno 1976
Perù	5 giugno 1985	5 giugno 1985
Polonia	25 gennaio 1973	26 marzo 1975
Portogallo	15 maggio 1975	15 maggio 1975
Qatar	17 aprile 1975	17 aprile 1975
Regno Unito	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Dominica	26 marzo 1975 A	26 marzo 1975
Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico)	26 marzo 1975 A	26 marzo 1975
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	26 marzo 1975 A	26 marzo 1975
Repubblica Ceca	24 marzo 1993 S	1° gennaio 1993
Repubblica Dominicana	23 febbraio 1973	26 marzo 1975
Romania	25 luglio 1979	26 luglio 1979
Ruanda	20 maggio 1975	20 maggio 1975
Russia	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Saint Kitts e Nevis	2 aprile 1991 A	2 aprile 1991
Saint Lucia	26 novembre 1986 S	22 febbraio 1979
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio 1999 S	27 ottobre 1979

\* Riserve e dichiarazioni di seguito.

Salomone, Isole	17 giugno 1981 S	7 luglio 1978
San Marino	11 marzo 1975	26 marzo 1975
Santa Sede	7 gennaio 2002 A	7 gennaio 2002
São Tomé e Príncipe	24 agosto 1979 A	24 agosto 1979
Seicelle	11 ottobre 1979 A	11 ottobre 1979
Senegal	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Serbia e Montenegro	25 ottobre 1973	26 marzo 1975
Sierra Leone	29 giugno 1976	29 giugno 1976
Singapore	2 dicembre 1975	2 dicembre 1975
Slovacchia	17 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	7 aprile 1992 S	25 giugno 1991
Spagna	20 giugno 1979	20 giugno 1979
Sri Lanka	18 novembre 1986	18 novembre 1986
Stati Uniti	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Sudafrica	3 novembre 1975	3 novembre 1975
Sudan	17 ottobre 2003 A	17 ottobre 2003
Suriname	6 gennaio 1993 A	6 gennaio 1993
Svezia	5 febbraio 1976	5 febbraio 1976
Svizzera*	4 maggio 1976	4 maggio 1976
Swaziland	18 giugno 1991 A	18 giugno 1991
Thailandia	28 maggio 1975	28 maggio 1975
Timor-Leste	5 maggio 2003 A	5 maggio 2003
Togo	10 novembre 1976	10 novembre 1976
Tonga	28 settembre 1976 A	28 settembre 1976
Tunisia	18 maggio 1973	26 marzo 1975
Turchia	25 ottobre 1974	26 marzo 1975
Turkmenistan	11 gennaio 1996 A	11 gennaio 1996
Ucraina	26 marzo 1975	26 marzo 1975
Uganda	12 maggio 1992 A	12 maggio 1992
Ungheria	27 dicembre 1972	26 marzo 1975
Uruguay	6 aprile 1981 A	6 aprile 1981
Uzbekistan	2 gennaio 1996 A	2 gennaio 1996
Venezuela	18 ottobre 1978	18 ottobre 1978
Vietnam	20 giugno 1980 A	20 giugno 1980
Yemen	1° giugno 1979	1° giugno 1979
Zimbabwe	5 novembre 1990 A	5 novembre 1990

\* Riserve e dichiarazioni di seguito.


## **Riserve e dichiarazioni**

### **Austria**

In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Repubblica d'Austria ha formulato la riserva che la sua collaborazione nel quadro di questa convenzione non può andare oltre i limiti sanciti dallo statuto di neutralità permanente e dalla sua qualità di membro delle Nazioni Unite. Tale riserva concerne specialmente l'articolo VII della convenzione nonché tutte le clausole analoghe che potrebbero sostituire o completare detta disposizione.

### **Svizzera**

1. Siccome la convenzione s'applica parimenti alle armi, all'equipaggiamento o ai vettori destinati all'impiego di agenti biologici o di tossine, la delimitazione del suo campo d'applicazione può creare difficoltà, considerata la mancanza d'armi, d'equipaggiamento o di vettori tipici per tale impiego. La Svizzera si riserva quindi di decidere essa stessa quali mezzi ausiliari cadono sotto detta definizione.
2. In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Svizzera è tenuta di formulare la riserva di portata generale che la sua collaborazione nel quadro di detta convenzione non può andare oltre quanto le è imposto dal suo stesso statuto. Tale riserva concerne specialmente l'articolo VII della convenzione nonché qualsiasi clausola analoga che potrebbe sostituire o completare detta disposizione nella convenzione (o in un altro accordo).



**Internet Service**

**<http://www.internetsv.info>**